

**ATTO N. 1701**

**PROPOSTA DI LEGGE**

*di iniziativa*

*dei Consiglieri LIBERATI e CARBONARI*

***“SOSTEGNO ALLA FILIERA DELLA CANAPA INDUSTRIALE”***

---

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy  
il 04/07/2018*

*Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 05/07/2018*



Gruppo assembleare  
**Movimento 5 Stelle Umbria**  
I Consiglieri

## **PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE**

### **Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari**

#### **“Sostegno alla filiera della canapa industriale”**


##### **Relazione illustrativa**

La presente proposta di legge intende promuovere la coltivazione della canapa nel territorio della Regione Umbria, aspirando alla realizzazione di una filiera della canapa industriale.

Appartenente alla famiglia delle Cannabinacee, pianta a ciclo primaverile-estivo, la canapa offre ampie e riconosciute possibilità di sviluppo e utilizzo nel campo industriale.

Dalla sua coltivazione si può produrre:

- fibra naturale (lunga): ottima per ricavare cordami, tessuti per tutti gli usi, vestiti, scarpe, tappeti, tendaggi, tele, carta, etc.;
- fibra naturale (corta): utilizzabile soprattutto nella bioedilizia (pannelli isolanti e fonoassorbenti, geotessili per pacciamatura, imbottiture per auto, intonaci e cappotti isolanti per edifici, blocchi da costruzione misto calce/canapa, pellet/brichette di qualità), il canapulo può essere inoltre impiegato come materiale per la disoleazione di acque inquinate;
- cibo per uso umano e animale: i semi di canapa sono altamente proteici, contengono aminoacidi essenziali e l'olio di semi di canapa è ricco di sostanze indispensabili per il sistema immunitario (Omega 3 e Omega 6), dalle foglie e dai fiori possono essere prodotti tisane, birra e caramelle;
- solventi e olii combustibili: l'olio di semi di canapa è sempre stato utilizzato come miglior solvente naturale - non inquinante - per vernici, molto diffuso anche come olio combustibile fino all'introduzione del petrolio;
- medicinali: la canapa si è dimostrata essere una pianta dal grande valore terapeutico per la maggior parte delle malattie dell'uomo e di essere nel contempo una delle sostanze meno tossiche esistenti;
- energia: la canapa è considerata su scala mondiale, la miglior fonte vegetale di biomassa per produrre energia. Potrebbe sostituire il petrolio e tutti i suoi derivati a un costo concorrenziale, ma con un impatto ambientale enormemente inferiore;
- carta e cartone: la carta di canapa ha una resistenza enormemente maggiore di quella ricavata da alberi e non necessita il loro abbattimento. La sua produzione danneggia molto meno l'ambiente;
- cellulosa: la polpa di canapa è per il 71% cellulosa. Può essere usata, oltre che per la carta, in sostituzione di tutte le materie plastiche;
- bioplastiche: è possibile produrre oggi materiali biocompositi in sostituzione della plastica con caratteristiche di maggior resistenza e leggerezza, utili anche per la tecnologia di produzione di cui si avvale la stampa 3D.



Gruppo assembleare  
**Movimento 5 Stelle Umbria**

I Consiglieri

L'Italia fino a inizi Novecento era il secondo produttore mondiale di canapa, dopo l'Unione sovietica, con oltre 80mila ettari coltivati contro i circa 1.500 scarsi. La lunga interruzione della coltivazione sul territorio nazionale rende difficile oggi il suo rilancio. Le modalità di coltivazione devono essere di nuovo messe a punto, ed anche i processi di lavorazione della materia prima dovrebbero essere riprogettati. Sono necessarie nuove tecnologie e un sostegno alla ricostituzione della filiera agro-industriale della canapa. Dal lato della domanda, il mercato sarebbe pronto a ricevere i prodotti della canapa. Esistono già ora centinaia di imprese in tutto il mondo che usano materie prime provenienti dai paesi che non hanno mai interrotto la coltivazione, per cui, al di là di considerazioni di carattere ambientale, c'è tutto un settore che si sta spostando verso una produzione basata su materie prime naturali e riciclabili, sostitutive del petrolio e dei suoi derivati.

Altro *asset* importante per lo sviluppo di nuove filiere della canapa e senz'altro la possibilità di rigenerare terreni inquinati con forme di fitorimediazione che si lega allo sfruttamento in ambito industriale della canapa attraverso la realizzazione di un ciclo chiuso che parta dalla bonifica delle aree di territorio contaminate per arrivare alla verticalizzazione industriale nell'ambito della produzione di bioplastiche e nuovi materiali.


Ciò darebbe sicuramente impulso a superare quelle debolezze strutturali dell'Umbria in materia di innovazione, incrementando la spesa in R&S delle imprese (ad oggi pari allo 0,24% del Pil), aumentando la quota di occupati nei settori dei servizi ad elevata intensità di conoscenza che in Umbria presenta valori inferiori alla media nazionale.

La legge 2 dicembre 2016, n. 242 "Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa" e le numerose proposte normative che stanno percorrendo il proprio iter in numerose Regioni italiane e in vari Paesi esteri, consentono di poter ritenere che anche l'Umbria possa proporsi come attore principale circa la rinascita della filiera della canapa.

### **Relazione finanziaria**

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per l'anno 2019 in euro 500.000 quali spese di investimento, ed euro 250.000 per le spese correnti, si provvede con quota parte delle risorse già iscritte nel bilancio di previsione 2019/2021 Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" - Programma 03 "Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca".

Perugia, 3 luglio 2018



---


**Proposta di legge: “Sostegno alla filiera della canapa industriale”**

**Articolo 1**  
**(Finalità)**

1. La Regione Umbria, nel quadro delle politiche di multifunzionalità e sostenibilità delle produzioni agricole e nel rispetto delle disposizioni europee e statali, promuove la coltivazione, la trasformazione della canapa (*Cannabis sativa* L.) e la creazione della relativa filiera agricolo-industriale, che integra la ricerca con il ciclo industriale in modo da creare le condizioni per un'estensione della coltivazione e per la stabilizzazione della sua produzione, riconoscendo i molteplici utilizzi e prodotti che da essa possono discendere, nonché favorisce gli interventi che prevedono l'impiego della canapa e dei suoi derivati. La presente normativa fa pieno riferimento alla legge 2 dicembre 2016, n. 242 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa) e sue successive modificazioni e integrazioni.
2. Questa legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e sue successive modificazioni e integrazioni.

**Articolo 2**  
**(Interventi)**

1. Per le finalità di cui alla legge 242/2016 e all'articolo 1 di questa legge, la Regione promuove i seguenti interventi, in conformità con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato ed in coerenza con la programmazione regionale di sviluppo rurale, agricolo e industriale:
  - a) costituzione di filiere territoriali prioritariamente locali;
  - b) attività di sementiera;
  - c) reperimento del seme o del materiale di propagazione;
  - d) meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione e stoccaggio;
  - e) realizzazione di impianti di lavorazione e trasformazione;
  - f) coltivazioni finalizzate alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
  - g) utilizzo di terre incolte, in ottemperanza dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2015, n. 11 (*Disposizioni per l'istituzione della Banca regionale della terra e per*



Gruppo assembleare  
**Movimento 5 Stelle Umbria**

I Consiglieri

*favorire l'occupazione nel settore agricolo*) e sue successive modificazioni e integrazioni;

h) ricerche e studi di fattibilità per gli utilizzi industriali delle materie prime compresi gli studi di mercato;

i) acquisto consapevole dei prodotti realizzati dalla coltivazione e lavorazione della canapa.

2. Ogni intervento previsto da questa legge è destinato esclusivamente alla canapa per uso industriale (*Cannabis sativa* L.) coltivata con modalità biologiche, senza l'impiego di prodotti diserbanti, nanizzanti o disseccanti ed è esclusa ogni attività finalizzata alla produzione e alla estrazione di sostanza stupefacente.

### **Articolo 3** **(Sementiera regionale)**

1. La Regione, nel perseguimento degli obiettivi di questa legge, si avvale della Direzione Regionale Agricoltura, anche per svolgere il ruolo di raccordo tra il sistema produttivo ed il mondo della ricerca.
2. La Regione promuove attività di ricerca, di riproduzione e di conservazione del seme di canapa al fine di individuare una coltivazione che si adatti nel migliore dei modi al territorio umbro, anche attraverso l'uso del registro regionale ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (*Testo unico in materia di agricoltura*) e sue successive modificazioni e integrazioni.

### **Articolo 4** **(Soggetti attuatori)**

1. I soggetti che a vario titolo ed in varie modalità svolgono attività all'interno della filiera della canapa sono:
  - a) aziende agricole, cooperative agricole e loro consorzi;
  - b) associazioni di produttori agricoli;
  - c) imprese, società e associazioni costituite tra imprenditori del settore agricolo e/o del settore industriale.
2. Per le finalità di questa legge, la Regione concede priorità nella concessione di eventuali contributi nell'ordine seguente:
  - a) ai soggetti aggregati in filiera;
  - b) alla realizzazione di impianti di lavorazione e trasformazione;
  - c) alla nascita di "*partnerships verticali*" come forme di intesa per facilitare uno scambio mutuamente soddisfacente che lasci il controllo delle imprese sostanzialmente indipendenti.



Gruppo assembleare  
**Movimento 5 Stelle Umbria**  
I Consiglieri

### **Articolo 5 (Tracciabilità)**

1. Al fine di rendere tracciabili le fasi costituenti la filiera della canapa, la Regione predispone un'apposita pagina all'interno del proprio sito internet, attraverso la quale raccogliere le informazioni relative ai soggetti e alle attività realizzate.
2. La Regione e i soggetti attuatori utilizzano anche nuove tecnologie e protocolli basati sulla *Distributed Ledger Technology*, al fine di rendere trasparente, tracciabile ed efficiente la gestione delle informazioni legate ad ogni fase della filiera della canapa.
3. Le informazioni minime contenute nella pagina internet, di cui al comma 1, e costantemente aggiornate sono:
  - a) i riferimenti normativi europei, nazionali e regionali relativi al settore;
  - b) l'anagrafica dei coltivatori e degli altri soggetti costituenti la filiera ed operanti nel settore;
  - c) l'ubicazione ed estensione dei terreni coltivati;
  - d) l'ubicazione e le caratteristiche degli impianti di trasformazione;
  - e) la caratterizzazione delle coltivazioni, con particolare riguardo alla varietà di canapa utilizzata con relativa certificazione.

### **Articolo 6 (Clausola valutativa)**

La Giunta regionale entro il trentuno marzo di ogni anno, trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della legge stessa. In particolare la relazione dovrà contenere dati dettagliati relativi sull'andamento delle attività di sostegno alla filiera della canapa e sugli esiti ottenuti, nonché su eventuali problematiche sorte.